

**DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI  
PROPOSTI DAGLI ESERCENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 1 GIUGNO 2011, N. 93**

## **Articolo 1**

### *Modalità e termini della proposta di impegni*

- 1.1 A pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, o per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/11 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disciplina, il soggetto destinatario della delibera di avvio può presentare, al responsabile del procedimento, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.
- 1.2 La proposta di impegni deve essere redatta per iscritto e contenere in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere ed i relativi tempi di attuazione.
- 1.3 Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni sulla proposta presentata. A pena di decadenza, nei successivi 30 (trenta) giorni, il proponente presenta al responsabile del procedimento una proposta di impegni tenendo conto dei chiarimenti o precisazioni richiesti.
- 1.4 Della presentazione della proposta di impegni è data comunicazione ai soggetti partecipanti diversi dal proponente.

## **Articolo 2**

### *Ammissibilità e pubblicazione*

- 2.1 L'Autorità, con proprio provvedimento, dichiara ammissibile, su impulso del responsabile del procedimento, la proposta di impegni, disponendo altresì la pubblicazione della proposta di impegni sul proprio sito internet, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza di dati e informazioni.
- 2.2 L'Autorità, con proprio provvedimento, dichiara inammissibile, su impulso del responsabile del procedimento, la proposta di impegni qualora appaia manifestamente generica in quanto carente di serietà o presentata per finalità dilatorie.
- 2.3 La stessa decisione è altresì adottata:
  - a) in tutti i casi in cui gli impegni assunti siano manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
  - b) nel caso in cui la condotta contestata non sia cessata;
  - c) nel caso in cui la proposta non contenga altresì l'impegno a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alla violazione, eliminando o attenuando le eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione;
  - d) qualora gli impegni proposti consistano nel mero adempimento dell'obbligo violato;
  - e) qualora il Collegio, in considerazione della particolare gravità della violazione contestata, ritenga di dover procedere all'accertamento della violazione.

- 2.4 Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER.
- 2.5 La decisione relativa all'ammissibilità degli impegni è comunicata al proponente gli impegni e ai soggetti intervenuti nel procedimento.

### **Articolo 3**

#### *Istruttoria*

- 3.1 I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità.
- 3.2 La presentazione delle osservazioni di cui al comma 1 avviene, di regola, con modalità telematiche.
- 3.3 Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 1, le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura del responsabile del procedimento.
- 3.4 I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette informazioni e separare in apposite appendici le parti riservate che non saranno pubblicate.
- 3.5 Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, il soggetto proponente gli impegni potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni.
- 3.6 Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni.

### **Articolo 4**

#### *Provvedimento finale*

- 4.1 All'esito dell'attività istruttoria di cui all'art. 3, il Collegio valuta se la proposta di impegni sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.
- 4.2 Ai fini della valutazione di cui al comma 1, assume rilievo anche il rapporto tra la gravità della violazione e gli impegni proposti.
- 4.3 Ove tale giudizio sia positivo, l'Autorità, con proprio provvedimento, rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione, salvo quanto disposto dal successivo art. 5.
- 4.4 In caso di esito negativo del giudizio di cui al comma 1, l'Autorità dispone con provvedimento il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
- 4.5 Il provvedimento finale viene comunicato ai partecipanti al procedimento e pubblicato sul sito internet dell'Autorità, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza di dati e informazioni.

**Articolo 5**

*Riavvio del procedimento sanzionatorio*

- 5.1 Qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di accoglimento di cui all'art. 4 comma 3 si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, fornite dal soggetto proponente, l'Autorità riavvia il procedimento sanzionatorio.
- 5.2 All'esito del procedimento di cui al comma 1 l'Autorità può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.

**Articolo 6**

*Disposizioni finali*

- 6.1 Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/11.